

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAROTTA, VIVIANI, LISI, TORTORA, SABADINI, DE MATTEIS, CUCINELLI, MINNOCCI, CIPELLINI, ALBERTINI, GROSSI e CAVEZZALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1972

Norme per la proroga della durata in carica del Presidente, del Vice Presidente, del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori

ONOREVOLI SENATORI. — La Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori, istituita con la legge 8 gennaio 1952, n. 8, è entrata da qualche anno in una preoccupante situazione di crisi, che pone in pericolo la sopravvivenza dell'intero sistema previdenziale della classe forense.

Con l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 991, con la quale si è provveduto all'« adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori », si è sostituito, all'originario criterio di capitalizzazione parziale delle entrate della Cassa (diretto ad appagare l'esigenza di costituire le indispensabili riserve matematiche), il criterio della totale distribuzione delle entrate.

Dopo il primo anno di applicazione della legge, è, però, emersa la fondatezza delle preoccupazioni manifestate dagli organi di amministrazione e di controllo dell'ente: le entrate, infatti, non sono apparse sufficienti a coprire le erogazioni di istituto, di tal che il bilancio di gestione del 1970 si è chiuso con un disavanzo di lire 3.128.891.972, quello del 1971 con un disavanzo di lire 2 miliardi 829.175.870.

Si prevede, per l'esercizio corrente, un ulteriore disavanzo di lire 2.800 milioni, e

poichè per gli anni successivi le erogazioni per i vari trattamenti pensionistici tendono a crescere, mentre le fonti di entrata rimangono stabili, è purtroppo facile la previsione che, in breve volgere di tempo, non solo il patrimonio della Cassa, accumulato durante gli anni 1952-1969, sarà completamente assorbito, ma non vi sarà la possibilità per l'ente di adempiere ai compiti di istituto.

Risulta, peraltro, che gli organi di amministrazione dell'ente, attualmente in carica, dopo accurati studi e approfondita preparazione, hanno predisposto una serie di adeguati provvedimenti, diretti al fine di ripianare il disavanzo finanziario per il prossimo quinquennio, nel corso del quale dovrebbe essere definitivamente messa a punto la riforma organica della previdenza forense, le cui linee generali e specifiche sono, in atto, in corso di elaborazione da parte di una ristretta commissione, espressa dal comitato dei delegati in carica.

È altresì noto che, in ordine al primo aspetto, nella decorsa legislatura i provvedimenti richiesti sono stati trasfusi nella proposta di legge n. 3424 d'iniziativa degli onorevoli Rognoni, Ballandini, Bozzi ed altri, presentata all'altro ramo del Parlamento in da-

ta 26 maggio 1971 e decaduta per l'anticipato scioglimento delle Camere, mentre ne era imminente l'approvazione da parte della Commissione giustizia, in sede deliberante.

Tale proposta di legge è stata ripresentata nell'attuale legislatura ed ha preso il numero 229.

Su tale normativa si sono pronunciati favorevolmente il Consiglio nazionale forense e tutti gli ordini d'Italia, con voto unanime espresso a chiusura del congresso nazionale giuridico forense di Cagliari nello scorso anno.

Nello stesso tempo il comitato dei delegati è stato costretto a sospendere, per il 1972, l'erogazione della tredicesima mensilità ai pensionati, con deliberazione del 13 maggio 1972, approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 maggio 1972.

In questa situazione di carattere eccezionale e di preoccupante crisi, si inserisce la imminente scadenza (novembre 1972) degli organi di amministrazione della Cassa.

Questi — per effetto di una discutibile normativa, contenuta nell'articolo 10 della legge 5 luglio 1965, n. 798 — non sono immediatamente rieleggibili, il che significa che da qui a poco si verrebbe a determinare il totale rinnovo del comitato dei delegati, con conseguente inevitabile pausa nell'attività dell'ente, derivante dalla prevedibile necessità di orientamento dei nuovi delegati in ordine ai gravi e complessi problemi della previdenza e dell'assistenza forense.

Nè, ad attenuare l'inconveniente, può valere il rilievo che per il Consiglio di amministrazione la rinnovazione è soltanto parziale per effetto dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 237. I membri del Consiglio di amministrazione che rimangono in carica altri due anni, perdono la qualità di componenti del comitato dei delegati, facendo così venir meno quell'indispensabile collegamento tra questo ed il Consiglio di amministrazione, con effetti certamente negativi sulla politica di gestione e sulla necessità di assestamento dell'ente.

In tali condizioni, appare urgente e necessario mantenere la più concreta funzionalità della Cassa di previdenza, consentendo che gli organi attualmente in carica continuino le loro funzioni fino al 31 dicembre 1974, prevedendosi che, entro tale termine, potranno non soltanto essere emanate le predisposte nuove norme atte a sanare il disavanzo di esercizio, ma anche quelle relative alla riforma organica della previdenza.

Non va, peraltro, trascurato il rilievo che è imminente l'esame della riforma dell'ordinamento forense, da tempo attesa e di cui al disegno di legge recentemente presentato dal Governo al Parlamento.

E non v'è dubbio che, essendo i consigli dell'Ordine organi della Cassa di previdenza, la riforma dell'ordinamento forense avrà i suoi riflessi anche sulla Cassa.

Per le ragioni sopra esposte, si ha fiducia che il presente disegno di legge verrà esaminato favorevolmente e con la urgenza che l'imminente scadenza richiede.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il presidente, il vice presidente, il comitato dei delegati, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1974.